

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
PICARDI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Salizzoni.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti** » (480), approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 9^a Commissione).

Il senatore De Michele, estensore del parere, illustra il provvedimento al quale si dichiara favorevole.

Parlano successivamente i senatori Fabiani e Battaglia, che chiedono taluni chiarimenti, e i senatori Luca De Luca, Preziosi, Bisori, Tupini e Bartolomei che si esprimono a favore del disegno di legge; infine il senatore De Michele viene autorizzato a trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei ministri** » (454), approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito).

Il relatore, senatore Giraud, dichiara di ritirare l'emendamento da lui proposto al

terzo comma dell'articolo 2 — perchè superfluo — e chiede al senatore Lepore di non volere a sua volta insistere sul proprio emendamento al primo comma dell'articolo 4, in quanto, per una precisa disposizione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, i dipendenti interessati all'emendamento stesso non potrebbero in alcun modo vedere accolte le loro richieste.

Il senatore Lepore insiste invece sulla necessità di approvare l'emendamento, a suo avviso indispensabile se si vuole evitare che il disegno di legge contenga norme discriminatorie.

I senatori Palumbo, Battaglia e Luca De Luca chiedono un rinvio della discussione, che consenta al Governo di integrare le disposizioni del provvedimento e di colmare le numerose lacune che esso presenta.

Il relatore Giraud, il sottosegretario Salizzoni, il senatore Bisori ed il presidente Picardi replicano ai precedenti oratori, sottolineando l'opportunità di accogliere le richieste della categoria interessata, senza pregiudizio per la sistemazione organica del settore, anzi nella fondata previsione di poter giungere quanto prima a tale sistemazione.

Quindi la Commissione, respinta la proposta di rinvio sopra menzionata, approva i singoli articoli del disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Prima della votazione finale, il relatore Giraud invita il Governo a risolvere con la massima urgenza il problema di alcu-

ne categorie d'impiegati, dipendenti dai servizi della proprietà intellettuale e delle informazioni della Presidenza del Consiglio, la cui posizione giuridico-amministrativa appare ancora in netto contrasto coi principi fondamentali cui è ispirato l'ordinamento del pubblico impiego. Il sottosegretario Salizoni dichiara di accogliere l'invito del relatore.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
LAMI STARNUTI

IN SEDE REFERENTE

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Gomez D'Ayala, per i reati di oltraggio continuato aggravato a pubblico ufficiale (articoli 81, capoverso, e 341, primo e ultimo comma, del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (Doc. 24).

Il senatore Ajroldi, relatore, espone i fatti che hanno determinato la richiesta di autorizzazione a procedere contro il senatore Gomez D'Ayala. I senatori Giuseppe Magliano e Picchiotti chiedono chiarimenti sugli altri procedimenti giudiziari connessi coi fatti cui si è riferito il relatore, e propongono di rinviare il seguito dell'esame in attesa della acquisizione di tali notizie. La Commissione senza discussione accoglie la proposta dei due oratori predetti.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Scotti, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341 del Codice penale) (Doc. 4). (Seguito).

Il Presidente dà lettura dei criteri che furono proposti, nella seconda legislatura, da una Sottocommissione della Commissione Giustizia, per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere.

Il senatore Pace, riconfermando le tesi già espresse nella precedente seduta, afferma che l'autorizzazione a procedere deve es-

sere negata quando si tratti di reati politici. Dopo un intervento del senatore Magliano, il senatore Terracini rileva la difficoltà di stabilire criteri generali di giudizio senza limitare la libertà di decisione della Commissione nei singoli casi; e aggiunge che la presenza di un membro del Parlamento in un gruppo di cittadini che vogliono tutelare i propri interessi è parte essenziale ed integrante dell'esercizio del mandato parlamentare, concepito in senso moderno. Pertanto, nel caso in esame, il senatore Terracini sostiene che l'autorizzazione dev'essere negata.

Il senatore Ajroldi, in tema di interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione, afferma che sarebbe estremamente pericoloso negare l'autorizzazione in tutti i casi in cui il fatto delittuoso sia comunque connesso con un'attività politica.

Il senatore Maris, d'accordo col senatore Terracini, sostiene l'opportunità che la Commissione mantenga la propria libertà di giudizio nei singoli casi, e critica poi lo schema di relazione del senatore Monni, già distribuito ai membri della Commissione.

Dopo interventi dei senatori Picchiotti, Dominedò ed Alessi, il senatore Maris riprende la parola per proporre una questione sospensiva sul caso concreto in esame: egli chiede che — prima di proseguire la discussione — vengano acquisiti alla Commissione gli atti della Questura, relativi ai drammatici disordini che si verificarono nel giorno e nel luogo in cui ebbe luogo il fatto che viene imputato al senatore Scotti. Dopo interventi dei senatori Monni, Dominedò, Pafundi, Alessi e Pace, la proposta sospensiva viene messa ai voti e respinta.

Proseguendosi la discussione, il senatore Rendina riafferma che, ogni volta che il fatto penalmente rilevante sia connesso con l'esplicazione della attività parlamentare, la autorizzazione a procedere deve — come nel caso del senatore Scotti — essere negata; se l'autorizzazione fosse accordata si creerebbe un pericolosissimo e gravissimo precedente, che si tradurrebbe in una seria menomazione delle prerogative e del prestigio dei parlamentari.

Il senatore Gullo, d'accordo con le osservazioni del precedente oratore, afferma che il fatto imputato al senatore Scotti rientra

chiaramente nella definizione di reato politico data dall'articolo 8 del Codice penale, e che pertanto non è possibile concedere la autorizzazione a procedere in giudizio.

Dopo ulteriori interventi del senatore Nicoletti (che si dichiara favorevole alla concessione dell'autorizzazione), del senatore Kuntze (contrario alla concessione) e del senatore Schietroma (anch'egli contrario alla concessione), la Commissione approva a maggioranza la relazione del senatore Monni, favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere contro il senatore Scotti.

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
CESCHI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Storchi.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Concessione di un ulteriore contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati** » (448). (Seguito).

Il Presidente dà lettura della nuova formulazione del disegno di legge proposta dal relatore, senatore Battino Vittorelli. Nel nuovo testo il contributo dello Stato a favore del Fondo in questione viene disposto anche per il quadriennio 1959-1963, e si introduce un'idonea indicazione di copertura finanziaria.

Dopo che il relatore ha dato chiarimenti sulla nuova formulazione proposta, comunicando anche il parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro, il sottosegretario Storchi esprime l'adesione del Governo; quindi il disegno di legge viene approvato dalla Commissione nel nuovo testo di cui sopra.

Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « **Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 e di un contributo di lire 7.600.000 a copertura di annualità passate a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati** ».

« **Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari** » (276-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In via preliminare, il Presidente dà comunicazione di una rettifica al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, successiva alla stampa del disegno di legge: tale rettifica, di natura puramente formale, concerne il secondo comma dell'articolo 2, nel quale, per la copertura dell'onere finanziario, si deve fare riferimento non più all'esercizio finanziario 1964-65, bensì a quello relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964. S'intende, pertanto, che la discussione avrà luogo sul testo rettificato. Il Presidente comunica, altresì, che sulla suddetta formulazione la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Si apre, quindi, un'ampia discussione; prendono la parola i senatori Ferretti, Lusu, D'Andrea, Battino Vittorelli e Montini, i quali muovono osservazioni sul merito del provvedimento quale risulta con le modificazioni apportate dalla Camera, e manifestano perplessità in particolare per l'aumento del personale in questione, perplessità causate anche dall'insufficienza delle notizie di cui la Commissione dispone. Tutti gli oratori, dopo avere affermato che il provvedimento non deve interferire su quanto sarà successivamente disposto in sede di legge-delega per il riordinamento degli organici del Ministero degli esteri, sottolineano l'esigenza che il Governo fornisca alla Commissione tutti gli elementi in merito ai nuovi e più ampi compiti cui l'Amministrazione degli esteri è chiamata a far fronte.

Dopo un intervento del Presidente, prende la parola il sottosegretario Storchi, il quale si dichiara d'accordo sull'urgenza di provvedere ad una revisione degli organici nell'Amministrazione degli affari esteri, per corrispondere alla nuova realtà determinata soprattutto dall'aumento delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e dall'incremento delle nostre correnti migratorie.

Il Sottosegretario di Stato precisa altresì che il disegno di legge in esame non dev'essere interpretato come un mezzo per eludere i problemi posti dalla legge-delega, ma è inteso a far fronte, in via temporanea, ad

urgenti esigenze che incombono sull'Amministrazione. Dà assicurazione, inoltre, che riferirà al Ministro le richieste della Commissione, in merito alla documentazione indispensabile per consentire un approfondito dibattito sulla materia.

Dopo una breve replica del senatore Ferretti e dopo che il Presidente ha assicurato il proprio intervento presso il Ministro al fine anzidetto, la Commissione approva, senza emendamenti, il disegno di legge nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

FINANZE E TESORO (5°)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Belotti.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine** » (240).
(Seguito).

Il relatore Conti, sciogliendo la riserva formulata in una precedente seduta, propone alla Commissione di approvare il disegno di legge con la soppressione del terzo comma dell'articolo 1.

I senatori Salerni, Gigliotti e Cenimi si dichiarano favorevoli alla proposta del relatore; nello stesso senso si pronuncia il senatore Maier, pur esprimendo qualche perplessità in rapporto alle richieste di rimborso che potrebbero essere presentate ai Comuni.

Il sottosegretario Valsecchi, favorevole alla modifica proposta dal senatore Conti, propone a sua volta un emendamento inteso a ridurre del 20 per cento le tariffe deliberate nei termini e con le modalità previste dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, quando si applichino alle pubbliche affissioni e pubblicità affine effettuate nel periodo di *vacatio legis* indicato al primo comma dell'ar-

ticolo 1; l'emendamento prevede le stesse riduzioni anche per i casi contemplati dal secondo comma dello stesso articolo.

Infine il disegno di legge viene approvato coi citati emendamenti proposti dal relatore e dal rappresentante del Governo.

« **Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo** » (193), d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Lo Giudice riferisce sui fini e sull'attività dell'Istituto per il credito sportivo, nonché sul contenuto del disegno di legge, inteso ad elevare l'importo massimo delle obbligazioni che l'Istituto è autorizzato ad emettere, portandolo dal triplo al quintuplo del patrimonio dell'Istituto stesso. Il relatore conclude raccomandando il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

Il Presidente, dopo avere chiesto ed ottenuto dal relatore alcuni chiarimenti, si dichiara favorevole al progetto di legge. Il senatore Mariotti, pur non opponendosi all'approvazione del provvedimento, mette peraltro in rilievo l'opportunità che la Commissione sia più ampiamente informata circa l'uso, da parte dell'Istituto, dei fondi di cui questo dispone; ciò per consentire alla Commissione stessa di rendersi conto della produttività di tale uso, dal punto di vista di una sana educazione sportiva della gioventù, produttività alla quale è subordinato il giudizio sul richiesto potenziamento degli strumenti finanziari dell'Istituto.

Dopo una replica del relatore, che fornisce ulteriori dati in merito ai finanziamenti effettuati dall'Istituto per il credito sportivo, il senatore Franza chiede che siano forniti alla Commissione più ampi elementi di giudizio in merito alle somme erogate dall'Istituto anzidetto.

Il senatore Martinelli, con riferimento alle osservazioni del senatore Mariotti, prospetta l'opportunità di chiedere chiarimenti al Ministro competente.

I senatori Gigliotti e Maier si dichiarano d'accordo.

Il Presidente riassume la discussione, ed in relazione alle richieste avanzate rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

« Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, numero 1263 » (453), approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Martinelli riferisce ampiamente sull'origine dell'Accordo con la Repubblica Federale di Germania, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, che prevede il pagamento all'Italia della somma di 40 milioni di *Deutschmark*, a definizione delle questioni economiche pendenti; illustra quindi il contenuto del disegno di legge, inteso a disciplinare la corresponsione — entro il limite del controvalore in lire italiane del suddetto importo — d'indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana titolari dei diritti e ragioni, indicati nell'articolo 3 del disegno di legge stesso, sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del *Land* Berlino.

Si apre quindi un dibattito al quale prendono parte, oltre al Presidente, ai sottosegretari Valsecchi e Belotti ed al relatore Martinelli, i senatori Pirastu, Parri, Terenzio Magliano, Bonacina e Trabucchi, e durante il quale vengono esaminate analiticamente le singole norme del disegno di legge, con particolare riguardo alla procedura di liquidazione degli indennizzi, specie nei confronti dei creditori meno abbienti.

Il disegno di legge viene infine approvato con alcuni emendamenti, accettati dal Governo. All'articolo 3, lettera e) — su proposta dei senatori Parri, Bonacina, Magliano, Gigliotti e Trabucchi — vengono soppresse le parole: « entro il limite massimo di 500 per ogni avente diritto »; all'articolo 4 — su proposta del senatore Magliano — sono aggiunti i seguenti alinea alla fine del primo comma: « un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione » e « un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (A.N.E.I.) »; all'articolo 6 — su proposte del Presidente — nel primo comma si aggiungono le parole: « in carta li-

bera », dopo le parole « la domanda », e nel secondo comma sono inserite le parole: « essa pure in carta libera », dopo le parole « necessaria documentazione ».

« Agevolazioni tributarie a favore della Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) » (170), d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici e Athos Valsecchi.

Il relatore senatore Cenini, dopo aver messo in rilievo le benemerienze dell'A.V.I.S., illustra il contenuto del disegno di legge, che parifica al trattamento tributario previsto per gli atti stipulati dallo Stato gli atti e contratti stipulati dall'A.V.I.S. ed esenta da ogni specie di imposta e di tassa i lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione; il relatore pone in rilievo, poi, che il provvedimento tende in particolare ad esonerare l'Associazione volontari italiani del sangue, con sede nazionale in Milano, e l'Associazione volontari donatori di sangue di Milano dal pagamento della tassa di registro in occasione della loro fusione, e conclude raccomandando il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

Il sottosegretario Belotti, pur rimettendosi al parere del rappresentante del Ministero delle finanze, e dopo aver riconosciuto la nobiltà dei fini dell'Associazione in oggetto, esprime peraltro, in linea di principio, la sua viva preoccupazione per queste nuove agevolazioni tributarie, che potrebbero costituire un precedente per successive richieste di analoghe agevolazioni da parte di altri Enti.

Prendono quindi la parola, oltre al Presidente, il senatore Bonacina — che pur non essendo contrario, condivide le perplessità espresse dal sottosegretario Belotti — ed il senatore Gigliotti — che, pur dicendosi egualmente favorevole al disegno di legge per i motivi di particolare valore morale che ispirano l'attività dell'A.V.I.S., conviene sulla necessità che le esenzioni fiscali non vengano ulteriormente estese, e si avvenga anzi ad una loro revisione.

Infine, dopo un intervento del sottosegretario Valsecchi, che mette in rilievo l'opera benemerita e disinteressata dell'Associazione e l'opportunità del provvedimento per consentire all'Associazione stessa di proseguire

e potenziare la propria attività, il disegno di legge è approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Umberto Zanotti Bianco » (503).

Dopo un breve intervento del Presidente Bertone, la Commissione autorizza lo stesso Presidente a presentare all'Assemblea la relazione favorevole sul disegno di legge.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
Russo

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (72), di iniziativa dei senatori Bellisario ed altri. (Seguito).

Il Presidente ricorda che, in una seduta precedente, il sottosegretario Fenoaltea, a nome del Governo, espresse parere favorevole al primo comma dell'articolo unico del disegno di legge, proponendo invece la soppressione del secondo comma; e che il presentatore del disegno di legge, senatore Bellisario, si riservò di esprimere il suo giudizio su tale proposta.

Quindi il senatore Bellisario, sciogliendo la riserva, si dichiara favorevole alla proposta del Governo, alla quale si associa anche il relatore Donati.

Il senatore Moneti, favorevole anch'egli alla soppressione del secondo comma, presenta un emendamento aggiuntivo al primo comma, per estendere il riconoscimento in esso previsto al periodo di retrodatazione di nomina di cui all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727.

A tale emendamento si dichiarano favorevoli il senatore Bellisario e il sottosegretario Maria Badaloni.

Infine la Commissione approva il disegno di legge, con l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Moneti e con la soppressione del secondo comma.

« Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni » (93), d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario. (Seguito).

Il senatore Limoni riassume la relazione già svolta (favorevole all'approvazione del disegno di legge) e fa presente che le obiezioni inizialmente sollevate dalla Commissione Finanze e tesoro sono state superate, sulla base di un emendamento predisposto dal senatore Oliva d'intesa col proponente senatore Spigaroli.

Il senatore Oliva illustra l'articolo aggiuntivo da lui proposto, da inserire dopo l'articolo 1, e sottolinea che con esso, in sostanza, l'onere finanziario derivante dal disegno di legge viene fatto decorrere dal 1° gennaio 1965.

Il Presidente dà lettura del parere favorevole che su tale emendamento ha espresso la 5^a Commissione. Il sottosegretario Maria Badaloni dichiara che il Governo accetta l'emendamento suddetto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1, con alcune modificazioni formali suggerite dal senatore Oliva; approva altresì l'articolo aggiuntivo proposto dallo stesso senatore Oliva, così formulato:

« I periodi di servizio prestati dal personale di cui all'articolo precedente fino al 31 dicembre 1964, se risultino interrotti — per non più di 60 giorni per ogni interruzione — in conseguenza di una delle cause indicate in detto articolo, potranno sommarsi tra loro ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« La conseguente immissione nei ruoli aggiunti non potrà essere tuttavia disposta con effetto anteriore al 1° gennaio 1965, qualunque sia il periodo maturato prima di tale data.

« L'eventuale periodo di servizio utile maturato fino al 1° gennaio 1965 in più del minimo stabilito per l'inquadramento nei ruoli

aggiunti verrà computato come servizio di ruolo già prestato ai fini della determinazione del trattamento economico e di carriera, la cui decorrenza avrà però inizio dalla stessa data di inquadramento nei ruoli aggiunti ».

La Commissione approva poi l'articolo 2 (che diviene articolo 3) e il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Passaggio nei ruoli degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole professionali femminili** » (415), d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri.

Il relatore Oliva illustra il disegno di legge, al quale si dichiara favorevole. Prendono successivamente la parola i senatori Donati e Romano — che esprimono talune riserve sul provvedimento —, il senatore Moneti e il Sottosegretario di Stato. Quindi il Presidente rinvia il seguito della discussione, per consentire un più approfondito studio della materia.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7°)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
GARLATO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Belotti.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Estensione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona)** » (271). (Seguito).

Il Presidente ricorda che la discussione del disegno di legge fu rinviata dalla seduta precedente a quella odierna, per sentire il Ministro del tesoro sugli aspetti finanziari del provvedimento: oggi il ministro Colom-

bo, indisposto, ha inviato in sua sostituzione il sottosegretario Belotti, al quale il Presidente dà la parola.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro ricorda che il disegno di legge, nel testo originario presentato col concerto del suo Ministero, trovava la copertura nei fondi stanziati in bilancio per l'attuazione della legge 13 luglio 1957, n. 554, i cui benefici venivano estesi ai lavori per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Osini e Balestrino. Il nuovo testo sottoposto successivamente alla Commissione comporta invece uno specifico aumento di spesa, che il Tesoro, in questo momento, non è in grado di sostenere. Il sottosegretario Belotti invita pertanto la Commissione a rinviare il seguito della discussione del provvedimento per il tempo necessario a consentire un ponderato esame del problema.

Sulle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato si apre quindi un ampio dibattito, al quale partecipano il presidente Garlato, il relatore Deriu, i senatori Genco, Crollalanza, Adamoli, Pirastu, Restagno, Corbellini e Giancane.

Tutti gli oratori lamentano la mancanza di coordinamento tra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro all'atto della presentazione del nuovo testo ed il conseguente ritardo col quale il Governo si sta occupando di reperire la copertura finanziaria. In particolare, i senatori Genco, Adamoli e Pirastu ed il relatore Deriu suggeriscono diversi espedienti per superare le rilevate difficoltà e consentire alle popolazioni interessate di fruire immediatamente, in tutto o in parte, dei benefici che si vogliono concedere. Il senatore Giancane avanza la formale proposta di invitare alla prossima seduta della Commissione il ministro Pieraccini, che potrà in tal modo fornire esaurienti spiegazioni sulla delicata situazione determinata dalla presentazione del nuovo testo del disegno di legge.

Il sottosegretario Belotti conferma che il problema della copertura finanziaria dev'essere seriamente e ponderatamente esaminato, sia in sede governativa che in sede parlamentare, e si impegna a riferire al Mi-

nistro del tesoro lo stato d'animo e gli intendimenti della Commissione.

Rimane infine stabilito che il disegno di legge sarà nuovamente iscritto all'ordine del giorno della prima o, al più tardi, della seconda seduta che la Commissione terrà dopo il 12 maggio: a tale seduta saranno invitati il Ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici; sarà anche interpellata preventivamente la Commissione finanze e tesoro.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Orari di lavoro e riposi del personale degli automezzi adibiti al trasporto di cose** » (456).
(Parere alla 10ª Commissione).

Il senatore Deriu illustra ampiamente, con ricchezza di particolari, le disposizioni contenute nel disegno di legge, dichiarandosi convinto della necessità di una specifica disciplina degli orari di lavoro e dei riposi per il personale degli automezzi adibiti al trasporto di cose, al fine di soddisfare, oltre alle esigenze di tutela dei lavoratori e della loro salute, gli interessi generali connessi alla sicurezza del traffico e alla salvaguardia della pubblica incolumità. Il relatore conclude dichiarandosi nel complesso favorevole alle disposizioni del disegno di legge, proposte dai Ministri del lavoro e dei trasporti dopo lunghe discussioni, che hanno avuto luogo sia in sede sindacale sia dinanzi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Prendono successivamente la parola il Presidente Garlato ed i senatori Genco, Guanti, Focaccia, Massobrio, Ferroni e Chiariello, tutti favorevoli al progetto nel suo complesso.

Si dà infine mandato al senatore Deriu di comunicare alla Commissione di merito — anche attraverso un intervento personale, se lo crederà opportuno — un parere favorevole al disegno di legge in esame. Si suggerirà nel contempo che sia dedicata una particolare attenzione al controllo sul rispetto delle nuove disposizioni, ricorrendo alla polizia della strada, e, possibilmente, all'istituzione di un giornale di bordo per ogni automezzo adibito al trasporto di cose.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
DI ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cattani.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme in materia di contratti agrari** » (520-Urgenza).

In via preliminare il senatore Veronesi chiede che sia iscritto all'ordine del giorno delle prossime sedute il disegno di legge n. 545, attualmente in corso di stampa, presentato da senatori del Gruppo liberale in materia di contratti agrari. Il Presidente dà assicurazioni in proposito.

La Commissione ascolta quindi un'esposizione del relatore, senatore Militermi.

Dopo aver posto in evidenza le dimensioni socio-geo-economiche dei contratti agrari (specificando che le aziende a mezzadria classica ed a colonia parziaria occupano il 29 per cento della superficie lavorabile e le affittanze diretto-coltivatrici interessano il 18 per cento della superficie produttiva), il relatore osserva che l'agricoltura italiana è dominata dalla media e piccola impresa di tipo familiare; si tratta di un'agricoltura contadina, che tale resta anche con la grande eccezione dell'agricoltura capitalistica esistente nella Valle Padana ed in altre zone del Paese, dove esperti imprenditori agricoli, aperti allo spirito della socialità e della tecnica, hanno contribuito e continuano a contribuire al potenziamento ed al prestigio dell'economia agricola.

Ma — secondo il relatore — l'agricoltura italiana è ormai a tal punto agricoltura contadina che, dopo la scomparsa delle grandi e delle grandissime proprietà terriere, la distribuzione e l'organizzazione colturale della proprietà presenta oggi l'altro aspetto tradizionale della patologia fondiaria: la polverizzazione e la frammentazione delle terre. Tale aspetto viene considerato, indirettamente, anche dal presente disegno di legge.

Il relatore accenna quindi ai precedenti storici e dottrinali dell'evoluzione giuridica dei contratti agrari, dal diritto romano al diritto comune, dal Codice civile del 1865 al Codice vigente.

Per quanto concerne l'evoluzione storica dell'istituto della mezzadria e degli altri contratti agrari tradizionali, nonché i presupposti sociali ed economici della problematica evolutiva del sistema, il senatore Militerni, dall'analisi delle principali dottrine giuridiche e sociologiche e dall'esame delle finalità perseguite col presente provvedimento, individua il criterio del superamento della mezzadria e del perfezionamento evolutivo di tutto il sistema dei contratti agrari nei nuovi parametri economici e politici posti dal disegno di legge: aumento della quota dei prodotti spettante al concessionario, nello spirito del « lodo De Gasperi »; più diretta partecipazione del concessionario alla gestione dell'impresa agricola, con funzioni di compartecipazione e collaborazione alla direzione stessa della azienda. Questi criteri, osserva il relatore, sono stati costantemente affermati dalla sociologia cristiana.

Dopo avere respinto alcune critiche rivolte in altri ambienti al disegno di legge ed avere contestato l'accusa d'incostituzionalità mossa da taluni in relazione al contenuto dell'articolo 8, il senatore Militerni conclude affermando che il disegno di legge è tuttavia perfettibile, sia sul piano tecnico-giuridico-sistematico — per quanto attiene alla più chiara e precisa formulazione e collocazione di alcune norme — sia in ordine alla determinazione degli strumenti più efficaci per le finalità che il provvedimento si propone di perseguire: l'elevazione civile e politica del mondo rurale, il progresso tecnico ed economico della nostra agricoltura.

Dopo l'esposizione del relatore, prendono la parola i senatori Carelli, Grimaldi e Veronesi, prospettando l'opportunità che lo schema scritto della relazione sia distribuito ai membri della Commissione. Non avendo il Presidente ritenuto di aderire a tale richiesta, il senatore Veronesi propone formalmente il rinvio della discussione, per ottenere il testo integrale dell'intervento del relatore e perchè il relatore dia maggiori

chiarimenti in relazione alla finalità del conseguimento di più equi rapporti sociali ed alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola.

Contro tale richiesta parlano i senatori Gomez D'Ayala e Tortora; a favore il senatore Grimaldi. Messa ai voti, dopo un breve intervento del senatore Milillo, la proposta non è approvata.

Parla quindi il senatore Cipolla. Egli deplora, data l'imminenza dei grandi raccolti, il ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge, ritardo che investe in generale tutta la riforma dell'agricoltura fin dalla prima Legislatura. Tale atteggiamento — che ha imposto un grave costo ai contadini — è, a suo avviso, la continuazione della politica fascista, favorevole ai ceti più inerti del Paese; l'oratore soggiunge che, a differenza delle altre categorie di datori di lavoro, gli imprenditori agricoli non hanno sentito l'esigenza di modificare i contratti agrari, ed hanno assunto in tal modo la responsabilità dell'arretratezza e della mancanza di competitività dell'agricoltura italiana. Dopo avere affermato che il peso degli interessi retrivi ha influenzato negativamente i provvedimenti del Governo Fanfani, che suscitarono le critiche generali dei lavoratori, il senatore Cipolla dichiara di ravvisare tale peso anche nel presente disegno di legge, a suo avviso inadeguato, e nei disegni di legge concernenti il riordinamento delle strutture fondiarie (n. 518) e l'autorizzazione di spesa per gli enti di sviluppo (n. 519).

In particolare il senatore Cipolla afferma che il disegno di legge all'ordine del giorno avrebbe dovuto prevedere una diversa impostazione per consentire il passaggio da forme superate a nuove strutture, e critica l'esclusione delle compartecipazioni e il trattamento differenziato per il Mezzogiorno. Infine, dopo essersi soffermato su alcuni altri aspetti del disegno di legge, come la direzione dell'impresa mezzadrile e le innovazioni, il senatore Cipolla conclude esprimendo la chiara volontà della sua parte politica di partecipare al dibattito mediante la presentazione di proposte concrete ed attuabili.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

LAVORO (10^a)

MERCLEDÌ 29 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
MACAGGI*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Simone Gatto.***IN SEDE CONSULTIVA****« Norme per la durata in carica degli organi eletti dell'artigianato » (499)**, d'iniziativa dei deputati Merenda ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 9^a Commissione).

Il senatore Pasquato illustra uno schema di parere favorevole da lui predisposto. Dopo brevi interventi dei senatori Trebbi, Pezzini, Bitossi e Cesare Angelini, la Commissione ne rinvia l'esame ad una successiva seduta.

IN SEDE DELIBERANTE**« Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina » (347)**, d'iniziativa dei senatori Caponi ed altri. (Seguito).

Il Presidente annuncia che la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'emendamento del senatore Caponi, relativo alla copertura dell'onere mediante prelievo dalla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Parla quindi il senatore Pasquato, il quale dichiara che, pur non desiderando opporsi alla concessione di sussidi ai lavoratori del tabacco, voterà contro il disegno di legge, ritenendo inammissibile il prelievo di fondi a carico di una Cassa destinata ad operare in altro settore.

I senatori Pasquale Valsecchi e Coppo esprimono invece la propria adesione al disegno di legge.

La Commissione approva poi l'articolo 1, con un emendamento, proposto dal Governo, che eleva a 466 milioni l'autorizzazione di spesa; l'articolo 2 è soppresso e l'arti-

colo 3 viene modificato secondo la formulazione indicata dal senatore Caponi e accettata dalla Commissione Finanze e tesoro.

Infine la Commissione approva nel suo complesso il disegno di legge, il cui titolo risulta così modificato: « Autorizzazione della spesa di lire 466 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina ».

« Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari » (221), d'iniziativa dei senatori Carelli ed altri. (Seguito).

Dopo brevi interventi del sottosegretario Gatto, del senatore Bernardinetti e del relatore Pezzini, la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta, per consentire l'esatto accertamento dell'onere che verrebbe a gravare sull'I.N.P.S.

« Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi » (457).

Riferisce favorevolmente il senatore Cagnasso.

Parlano quindi i senatori Coppo, Zane, Bernardinetti, Varaldo, Pezzini e Trebbi, esprimendo la propria adesione al disegno di legge.

Il provvedimento è successivamente approvato senza modificazioni.

La Commissione approva anche un ordine del giorno, proposto dal senatore Cagnasso e accettato dal sottosegretario Gatto, nel quale si invita il Ministro del lavoro ad emanare precise istruzioni ai propri uffici periferici, affinché nelle assunzioni siano osservate eque proporzioni a favore degli invalidi e mutilati per servizio.

IN SEDE REFERENTE**« Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative a un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio " in itinere " » (505)**.

Senza discussione, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge, pro-

rogando al 30 giugno 1965 il termine previsto nell'articolo stesso, e dà mandato al senatore Zane di presentare la relazione all'Assemblea.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Graziosi.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1^o maggio 1941, n. 422 e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali** » (64), d'iniziativa del senatore Perrino.

Il Presidente dà comunicazione della lettera con cui il Presidente del Senato ha accolto la richiesta, avanzata dalla Commissione, per il passaggio del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante.

Il senatore Cassini riassume brevemente il contenuto della sua relazione, favorevole all'istituzione della tariffa nazionale dei medicinali. In quanto la disciplina in atto (che mantiene tariffe provinciali), giustificata a suo tempo dagli eventi bellici e post-bellici, deve considerarsi ormai del tutto superata ed anacronistica. Pur ritenendo che il Governo, per il fatto stesso di aver aderito alla richiesta di passaggio alla sede deliberante, debba avere superato le sue iniziali riserve e sia ora favorevole al disegno di legge, il relatore vorrebbe nondimeno averne formale conferma dal sottosegretario Graziosi, ai fini di una sollecita approvazione del provvedimento.

Si apre quindi la discussione generale. Il senatore Samek Lodovici ritiene che — fermo restando il principio dell'istituzione della tariffa nazionale per i medicinali, sul quale tutta la Commissione si è già dimostrata d'accordo — il contenuto dell'articolo 125 del testo unico sia alquanto complesso e

in parte superato, per cui si chiede se non sarebbe il caso di provvedere ad aggiornarlo per renderlo meglio rispondente alla realtà attuale; a prescindere da questa più ampia proposta, l'oratore prospetta l'opportunità che il provvedimento in esame sia formulato in modo migliore, e a tal fine presenta un emendamento.

Il senatore Perrino precisa che l'unica finalità del disegno di legge da lui proposto è il ripristino dell'articolo 125 del testo unico, che venne modificato per le note cause di guerra; egli sarebbe disposto, ai fini di una maggiore chiarezza, a modificare il titolo del disegno di legge, ma per il resto auspica che questo venga approvato nel testo originario ed insiste particolarmente sulla necessità che venga sentito il parere della Federazione degli Ordini dei farmacisti, dal momento che, nella tariffa dei medicinali, la parte più rilevante è costituita dalla prestazione professionale e non dal costo delle materie prime.

Di parere analogo si dice il senatore Caroli, aggiungendo che l'esorbitare dallo scopo preciso del provvedimento per attuare una più ampia revisione della materia, oltre a creare confusione, sarebbe mal compatibile con l'avvenuto passaggio del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Simonucci a sua volta propone di modificare il disegno di legge, nel senso che il Ministro della sanità non debba semplicemente limitarsi a pubblicare la tariffa dei medicinali, ma debba esso stesso fissarla; egli vorrebbe altresì che al Ministro fosse data la facoltà di modificare la tariffa anche prima del termine previsto di due anni, in funzione di eventuali, imprevedibili variazioni nei costi delle materie prime.

Il senatore Zelioli Lanzini dichiara di concordare sull'elasticità del termine per la pubblicazione delle tariffe ed insiste affinché sia sentito il parere della Federazione degli Ordini dei farmacisti; dissente su questo punto il senatore Maccarrone, ritenendo che una eccessiva ingerenza degli Ordini professionali risusciti concezioni corporative ormai superate.

Riprende a questo punto la parola il senatore Samek Lodovici per proporre che, accanto agli Ordini professionali, si debba sentire anche il parere dell'I.N.A.M., come

l'Ente di gran lunga più importante e più interessato alla tariffa dei medicinali. A questa proposta si oppongono recisamente i senatori Zonca e Picardo; quest'ultimo fa presente che, se accolta, la proposta stessa determinerebbe un'intollerabile discriminazione a danno di altri Enti mutualistici i quali, se pure di minore importanza, hanno anch'essi il diritto di essere consultati.

Intervengono successivamente nel dibattito i senatori D'Errico e Zelioli Lanzini, i quali presentano emendamenti conciliativi delle contrastanti proposte emerse nel dibattito. Infine il sottosegretario Graziosi conferma l'adesione del Governo al provvedimento in esame, dicendosi pronto ad accettare alcuni degli emendamenti proposti.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo unico che, dopo l'accoglimento di alcuni emendamenti concordati e la reiezione di altre proposte di modifica, risulta approvato nel seguente testo:

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422, e con il regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, sono sostituiti dal seguente:

" Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli Ordini dei farmacisti ".

Nel settimo comma dello stesso articolo 125 le parole: " Il Ministro per l'interno " sono sostituite con il " Ministro della sanità " ».

Si astengono dalla votazione sulla parte iniziale dell'articolo e sul primo capoverso i senatori Criscuoli, Maccarrone, Simonucci, Tomasucci e Cassese.

IN SEDE REFERENTE

« Estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo » (417), d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Lorenzi.

Riferisce brevemente il senatore Ferroni, dichiarandosi favorevole al disegno di legge,

che estende ai sanitari degli ospedali psichiatrici il diritto — già riconosciuto ad altre categorie similari — di essere collocati a riposo oltre i 65 anni di età, purché essi, superando tale limite, giungano a maturare anche 40 anni di servizio utile agli effetti di pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno qualunque sia la durata del servizio prestato.

Ritenendo la Commissione unanime che tale riconoscimento sia giusto e doveroso, coll'assenso del Governo il Presidente viene incaricato di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge sia assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

4^a Commissione permanente (Difesa)

Giovedì 30 aprile 1964, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. LESSONA. — Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore decorati al valor militare (322).

2. Deputati EVANGELISTI e DURAND DE LA PENNE. — Concessione di un contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana (500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

PIASENTI. — Aumento del contributo dello Stato alle Associazioni d'Arma (437).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)

Giovedì 30 aprile 1964, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme in materia di contratti agrari
(520-Urgenza).

Esame del disegno di legge:

CATALDO ed altri. — Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria (545).

Giunta consultiva per il Mezzogiorno

Giovedì 30 aprile 1964, ore 9

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Esame dei disegni di legge:

1. Deputato SAMMARTINO ed altri. — Modifica dell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. DE LUCA Angelo ed altri. — Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo e Molise (39).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21